

**LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1998, N. 1**

**Concessione di un contributo finanziario a favore delle popolazioni delle regioni Marche ed Umbria<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Finalità della legge)**

1. Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni sinistrate delle Regioni Marche ed Umbria colpite a partire dal 26 settembre 1997 da una serie di eventi sismici è autorizzata, a carico del bilancio 1998, la spesa di lire 2 miliardi da impiegare per le iniziative e con le modalità individuate dalla Giunta regionale d'intesa con le Regioni interessate e previa consultazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro dodici mesi dalla data di erogazione effettiva dei fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale, con apposita relazione, in ordine alla loro utilizzazione.

**Art. 2 (Norma finanziaria)**

1. Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1998 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

**Art. 3 (Disposizioni finali)**

---

<sup>1</sup> In B.U. 20 gennaio 1998, n. 3.

---

---

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto di autonomia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

